



# ***CITTÀ DI ROSARNO***

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*www.comune.rosarno.rc.it*

***NORME DISCIPLINANTI***

***IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI***

***A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI***

*Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI  
DELLA G.C. N. 115 DEL 14/09/2021**

## SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile e penale	3
Art. 3 – Soggetti	3
Art. 4 – Esclusione	3
Art. 5 – Principi generali e condizioni per l'ammissione al beneficio dei dipendenti	3
Art. 6 – Rapporto organico di servizio, carenza di conflitto di interessi, comune gradimento e sentenza di assoluzione	3
Art. 7 – Istanza per l'ammissione	5
Art. 8 – Procedimento	6
Art. 9 – Condizioni per l'ammissione al beneficio per gli amministratori comunali	6
Art. 10 – Informativa in materia di protezione dei dati personali	7
Art. 11 – Entrata in vigore – disposizioni finali	7



### **Art. 1 - Oggetto**

Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori comunali (artt. 77 e seguenti del D.Lgs 267/2000) nei procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei confronti degli stessi, in conseguenza di atti e/o fatti a loro riferibili e direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.

### **Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile e penale**

Il dipendente comunale ovvero gli amministratori comunali hanno diritto ad essere tutelati quando si verifica l'apertura di un procedimento giudiziario civile o penale a loro carico per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'assolvimento di obblighi istituzionali.

La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi.

### **Art. 3 - Soggetti**

Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

### **Art. - 4 Esclusioni**

Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore comunale.

### **Art. 5 – Principi generali e condizioni per l'ammissione al beneficio dei dipendenti**

1. Independentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere riferibili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

3. Affinché possa procedersi all'ammissione del beneficio deve essere preventivamente verificata la simultanea sussistenza dei seguenti presupposti essenziali e inderogabili:

- a. tempestività dell'istanza;
- b. connessione diretta ed inequivocabile dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'adempimento dei compiti d'ufficio in forza del rapporto di immedesimazione organica;
- c. assenza di conflitto di interessi con l'Ente, quale situazione contrastante rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione la quale agisce "anche a tutela dei propri interessi e diritti";
- d. scelta preventiva del legale di comune gradimento;
- e. conclusione del procedimento con sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità in sede giudiziaria in ordine ai fatti addebitati;
- f. osservanza di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento.

La mancanza anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2 costituisce legittima causa di diniego di rimborso delle spese legali.

### **Art. 6 – Comunicazione preventiva, rapporto organico di servizio, carenza di conflitto di interessi, comune gradimento e sentenza di assoluzione**

1. L'Ente rimborsa gli oneri della difesa legale a conclusione del procedimento su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento

nei propri confronti. Detto onere sussiste, a pena di decadenza, anche nei casi in cui, all'inizio della vicenda giudiziaria, emergano presunte situazioni di conflitto di interessi, tali da non consentire l'immediata ammissione dell'interessato al patrocinio legale.

2. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione della condotta oggetto di contenzioso processuale con le funzioni rivestite e/o le mansioni svolte dal dipendente: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente sia stato coinvolto nella vicenda giudiziaria a causa e non semplicemente in occasione dello svolgimento del proprio servizio presso l'Ente, ossia che egli aveva l'obbligo di compiere gli atti dai quali è scaturita l'azione giudiziaria, poiché rientranti nei suoi doveri e nelle attribuzioni allo stesso affidate, riconducibili al rapporto di servizio, perciò riferibili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale. Pertanto, l'attività deve essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere riferibile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente: specificamente, deve risultare accertato che il dipendente abbia posto in essere atti, fatti o omissioni, da cui sono scaturite le accuse o pretese di controparte, non per conto proprio bensì per conto dell'Ente, nell'espletamento del proprio servizio. Occorre che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate legittimamente al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta. Il rapporto di immedesimazione organica si interrompe quando la persona fisica titolare dell'organo agisce per fini diversi e ulteriori rispetto ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita ex lege alla P.A., con la conseguenza che detto comportamento costituisce esclusiva ed autonoma manifestazione della personalità dell'agente.

3. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Rosarno, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente, anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare e pur in assenza di responsabilità penale. Segnatamente, sussiste conflitto di interessi allorché il soggetto richiedente il patrocinio legale abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato, nell'espletamento delle proprie funzioni, il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali, ovvero abbia provveduto a sostituire i fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Ente. Il conflitto di interessi si realizza infatti quando emergano, o comunque possano emergere, estremi di natura disciplinare ed amministrativa per i fatti contestati in sede giudiziaria. Il conflitto di interessi sorge, in ogni caso e a titolo meramente esemplificativo:

- a. in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti, con dolo o colpa grave;
- b. quando il procedimento civile o penale nei confronti del dipendente sia stato attivato da Organi comunali;
- c. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante sotto il profilo disciplinare;
- d. quando l'Ente si sia costituito quale parte civile nel giudizio penale anche nei confronti del dipendente riferito;
- e. quando il procedimento giudiziario sia stato attivato dal dipendente.

4. La scelta del legale compete alla parte ed il "comune gradimento" si presume se il Responsabile del Servizio non si oppone alla scelta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Detta presunzione non opera, in ogni caso, in presenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, del legale con l'Ente, poiché difende altra parte contro l'Ente. Segnatamente, il legale scelto dal dipendente per la propria difesa in giudizio non deve avere con l'Ente, né contenziosi personali, né per i propri aventi causa (quali familiari e affini) e nemmeno avere incarichi di assistenza e difesa pendenti contro il Comune di Rosarno.

5. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente solo in presenza di una sentenza civile o penale definitiva escludente la responsabilità del dipendente.

Con specifico riferimento al PROCEDIMENTO PENALE, il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra una sentenza o un provvedimento giudiziario definitivo che accerti l'esclusione della responsabilità con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p. risultando inidonea ogni formula meramente processuale, non liberatoria, e segnatamente: - perché il fatto non sussiste; - perché il riferito non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di necessità, di legittima difesa; - perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; - perché il fatto è stato commesso da persona non riferibile o non punibile.

Si intende sentenza definitiva quella passata in giudicato. L'interessato è tenuto a produrre attestazione della competente Autorità Giudiziaria in ordine alla mancata impugnazione della sentenza.

Non si provvede al rimborso, in particolare, in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

È disposto il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, quando il fatto è meramente occasionale e non legato inscindibilmente con l'esercizio della funzione pubblica: manca la presenza dell'immedesimazione organica che possa collegare l'evento con la prestazione in servizio.

Il rimborso può essere chiesto, comunque, a pena di inammissibilità, non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione della medesima.

Qualora inoltre, pur in presenza di un'ipotesi di conclusione definitiva del procedimento giudiziario favorevole per il dipendente, emergano, dal tenore del provvedimento conclusivo o dagli atti di causa, elementi che qualifichino il comportamento del dipendente rilevante ai fini disciplinari o comunque che indichino disvalore rispetto agli obblighi di correttezza, buona fede e condotta nei confronti dell'Amministrazione, l'Ente procederà ad una valutazione sul possibile conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 7 - Istanza per l'ammissione**

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, deve darne immediata comunicazione, inoltrando richiesta scritta, redatta conformemente al presente regolamento, in forma riservata, al Segretario Comunale, nonché al Responsabile dell'Ufficio Legale e Contenzioso, in fase di apertura del procedimento e comunque prima che lo stesso procedimento sia stato completamente definito con la sentenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- d) l'accettazione che il rimborso massimo ricevibile corrisponde ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche nonché delle condizioni di cui al presente regolamento.

4. All'istanza deve essere allegata copia dell'atto giudiziario che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale.

5. Nel caso di procedimento di responsabilità civile l'interessato dovrà produrre dichiarazione circa l'insussistenza di una copertura assicurativa per le spese legali.

6. L'assenza di anche una delle informazioni previste dai commi precedenti determinerà l'improcedibilità dell'istanza, che sarà quindi tenuta sospesa in attesa delle necessarie integrazioni.

## **Art. 8 - Procedimento**

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente regolamento, procede all'ammissione e al rimborso delle spese legali, soltanto ed esclusivamente in relazione a quanto strettamente necessario alla difesa in giudizio, alla gravità ed alla complessità della fattispecie, fino alla concorrenza massima della somma calcolata secondo le tariffe e gli onorari professionali al minimo di cui all'applicazione del D.M. 55/2014, trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica. L'effettivo importo da rimborsare potrà essere anche inferiore ai minimi tariffari nei casi previsti dall'ordinamento (es. Assenza questioni di fatto e diritto ex art. 12, comma 2, Praticante abilitato ex art. 17, ecc.). Il rimborso delle spese legali è limitato, comunque, alla attività di un solo difensore.
2. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi alla liquidazione degli oneri legali, il dipendente dovrà inoltrare istanza di rimborso delle spese giudiziarie al Servizio Legale e Contenzioso, allegandovi la pronunzia giudiziale emessa, in copia autentica, unitamente all'attestazione della cancelleria competente di definitività del provvedimento, con indicazione della data in cui è passata in giudicato, nonché copia della documentazione fiscale comprovante tutti gli esborsi effettuati (fattura quietanzata del professionista incaricato intestata al dipendente), corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta. Il dipendente sarà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dal presente regolamento e in misura corrispondente all'effettivo esborso, se minore, purché abbia inizialmente effettuato la richiesta di ammissione al patrocinio legale, come specificato nello stesso regolamento.
3. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese, il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente.
4. Il Servizio Legale, acquisita la domanda di rimborso unitamente alla documentazione richiesta, provvede all'istruttoria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6.
5. Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 del presente regolamento, è di competenza del Servizio Contenzioso.

## **Art. 9 - Condizioni per l'ammissione al beneficio per gli amministratori comunali**

1. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
  - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  - c) assenza di dolo o colpa grave.
2. Occorre, in particolare, che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali.
3. Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, che il comune valuta ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). Il contrasto di interessi va escluso quando l'amministrazione abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può, pertanto, essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.
4. Il conflitto di interessi sussiste tutte le volte in cui l'ente ha assunto, in atti amministrativi o in sede giurisdizionale, una linea a tutela dei propri interessi totalmente o parzialmente diversa da quella dell'amministratore, ed in ogni caso in cui emerga obiettivamente una condizione conflittuale. Così, ad esempio, nel caso in cui la condotta dell'amministratore, pur risultando irrilevante in sede penale,

abbia esposto l'ente ad una condizione pregiudizievole o comunque sfavorevole, ovvero non possa ritenersi coerente con i doveri riferibili allo stesso amministratore. (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2242/2000).

5. Per quanto compatibili, per l'ammissione al rimborso delle spese legali per gli amministratori comunali, trovano applicazioni le norme contenute nel presente regolamento riferite ai dipendenti.

#### **Art. 10 informativa in materia di protezione dei dati personali.**

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e normative collegate.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è il Comune di Rosarno, con sede in Viale della Pace - Contatti: 0966/110203 – PEC [comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it](mailto:comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it), nella persona del Commissario prefettizio, dott. Antonio Reppucci.

Il DPO nominato dal Titolare, dott. Pasquale Nicolazzo, è contattabile al seguente indirizzo PEC: [dpo@pec.garanteprivacyitalia.it](mailto:dpo@pec.garanteprivacyitalia.it).

#### **Art. 11 entrata in vigore – disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione che lo approva e si applica alle fattispecie per le quali l'avviso di garanzia e/o l'atto di citazione a giudizio siano stati notificati successivamente all'entrata in vigore del regolamento costituendo, altresì, riferimento istruttorio alla definizione delle richieste di rimborso già agli atti del Servizio Legale e Contenzioso.